



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 7/2024 P.U., promosso

DA

Gagliano Fulvio (cod. fisc. GGLFLV66P23G273)), rappresentato e difeso
dall'avv. Giuseppe Giamportone (giusepegiamportone@pec.it) per procura
allegata all'atto introduttivo

PROPONENTE

OGGETTO: concordato minore



Letta la proposta di concordato minore *ex artt. 74 e ss. CCII* depositata
dal dott. Fulvio Gagliano in data 14 gennaio 2024;

visto il provvedimento di assegnazione del procedimento emesso in data
16 gennaio 2024;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art. 27, commi
2 e 3, CCII*, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova
a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art.
75, comma 1, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore
della crisi, dott.ssa Francesca Gagliano, contenente le indicazioni e i giudizi
di cui all'art. 76, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art.
75, comma 2, CCII;



considerato che appare dimostrata la sussistenza, in capo al proponente, sia della qualifica di professionista (commercialista) sia dello stato di sovraindebitamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

rilevato che la proposta consente al ricorrente di proseguire la propria attività professionale;

osservato che, con decreto del 16 gennaio 2014, rilevata l'assenza (allo stato) di alcuna delle ipotesi di inammissibilità della domanda previste dall'art. 77 CCII, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore, disponendo:

- a) la nomina di un commissario giudiziale, avv. Martina La Grassa;
- b) la pubblicazione del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del commissario giudiziale, sul sito www.tribunale.palermo.it;
- c) la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del commissario giudiziale;
- d) il deposito da parte del proponente, entro quindici giorni dalla comunicazione, della somma di € 4.000,00 a titolo di fondo spese (con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il commissario giudiziale avrebbe proceduto procederà a norma dell'art. 106, commi 1 e 2, CCII);
- e) la comunicazione del decreto, a cura del commissario giudiziale, a tutti i creditori, con assegnazione a questi ultimi del termine di trenta giorni per trasmettere al commissario - a mezzo posta elettronica certificata (o altro servizio di recapito certificato qualificato) - la propria dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- f) l'onere per il commissario di redigere, all'esito della votazione, una relazione (inserendovi i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti nonché l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti) e di depositarla in



cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto, allegando - su supporto informatico - la documentazione relativa all'espressione dei voti;

g) il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, sino alla definitività del provvedimento di omologazione;

evidenziato che in data 18 gennaio 2024 è stata rigettata l'istanza del proponente volta ad ottenere la revoca della nomina del commissario giudiziale;

rilevato che, con provvedimento del 24 gennaio 2024 emesso su istanza del debitore, il fondo spese a carico di quest'ultimo è stato rideterminato nell'importo di € 1.000,00;

dato atto che, in data 11 febbraio 2024, il debitore ha depositato una proposta di modifica del concordato minore, con allegata relazione particolareggiata suppletiva redatta dal commissario giudiziale;

rilevato che, con provvedimento emesso il giorno successivo, è stata disposta la comunicazione ai creditori - a cura del commissario giudiziale - della predetta proposta modificata, ai fini dell'esercizio del voto;

rilevato che, in data 17 marzo 2024, il commissario giudiziale ha trasmesso la documentazione relativa all'effettuazione dei prescritti adempimenti, unitamente alla relazione sull'esito del voto (con i relativi allegati);

evidenziato che - come emerge dalla relazione particolareggiata suppletiva del commissario giudiziale - il proponente, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 552.253,51, ha offerto di versare, in un arco temporale di dieci anni, n. 120 rate mensili da € 1.350,00 ciascuna, con cui soddisfare i creditori nelle misure e secondo le modalità previste nel prospetto riportato nella pagina seguente:



CREDITORE	TIPOLOGIA /GRADO	DEBITO ATTUALE	DEBITO SODDISF.	N.MESI	RATA	%
OCC-I Diritti del debitore	predeuzione	8.900,00	8.900,00	6	1.350,00	100%
				1	800,00	
Credem - n.2 prestiti garantiti MCC	chir garantito priv	24.839,76	24.839,76	1	269,34	100%
				37	861,16	
				1	107,50	
avv.Giuseppe Giamportone	privilegio	2.392,00	2.392,00	1	25,94	100%
				37	63,67	
				1	10,30	
Ass. di Cultura Tradiz. Giapp. - Aikikai d'Italia	ipot. giud.le iscrit.	23.490,84	23.490,84	1	254,72	100%
				37	625,26	
				1	101,50	
Tot. Creditori sudd.integr.		59.622,60	59.622,60			da n.7a 45
Riscossione Sicilia-INPS	privilegio	335,16	227,91	1	4,93	68%
				37	5,89	
				1	5,05	
Cassa Naz.le Rag. e Comm.(contr.mora sanz)	privilegiato	76.540,57	52.047,59	1	1.125,77	68%
				37	1.344,20	
				1	1.186,42	
Tot. Enti Previdenziali		76.875,73	52.275,50			da n.45 a 83
Agenzia delle Entrate non iscritta ruolo	privilegiato	22.471,37	2.921,28	1	10,20	13%
				33	86,88	
				1	43,71	
Riscossione Sicilia -Agenzia Entrate	privilegio	326.666,77	42.466,68	1	145,33	13%
				33	1.263,14	
				1	634,73	
Tot. Amministr.Finanz.		349.138,14	45.387,96			da n.83 a 117
Riscossione Sicilia (Imposte e tasse) TRIB .PA	chirografo	4.514,03	319,59	1	45,53	
				3	91,53	7%
Riscossione Sicilia -Comune Pa -Polizia Mun. (S.A+int+sanz)	chirografo	2.018,42	142,90	1	20,36	
				3	40,85	7%
Regione Sicilia (bolli auto) non iscritti ruolo	privilegio degrad.	234,42	16,50	1	2,36	
				3	4,74	7%
Riscos.Sicilia-Reg. Sic.(tassa bollo+int+sanz)	privilegio degrad.	1.334,65	94,50	1	13,46	
				3	27,01	7%
Comune di Palermo (Tari Studio)	privilegio degrad.	6.404,72	453,45	1	64,60	
				3	129,62	7%
Cassa Naz.le Rag. e Comm. (spese legali)	chirografo	735,71	52,09	1	7,42	
				3	14,89	7%
Riscossione Sicilia oneri riscossione	chirografo	511,79	36,23	1	5,16	
				3	10,36	7%
Findomestic n. 20220325168579	chirografo	15.524,60	1.096,60	1	156,22	
				3	313,46	7%
Credem Fido	chirografo	944,11	66,84	1	9,52	
				3	19,11	7%
BPER 5505169110 del 2022 FP	chirografo	27.945,78	1.978,56	1	281,87	
				3	565,56	7%
Service Credit Spa (Servizio Elettrico Naz.)	chirografo	1.129,78	79,99	1	11,40	
				3	22,86	7%
Credito Vaitellinase ex MB Credit Solution	chirografo	5.319,00	376,59	1	53,65	
				3	107,65	7%
Tot. Chirografo		66.617,04	4.713,95			n.117 a 120
Totale debiti		552.253,51	162.000,00			



rilevato che il commissario giudiziale ha specificato che, a seguito della precisazione di un maggior credito da parte del Comune di Palermo (€ 9.569,90 anziché € 6.404,72), il piano contemplerà un'ultima rata di € 221,56 in favore del predetto ente;

rammentato che l'art. 79, comma 1, CCII dispone: "Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi";

precisato che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 79, "in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa";

evidenziato, quindi, che la votazione ha dato il seguente esito:

REPORT VOTAZIONI E PERCENTUALI RAGGIUNTE						
CREDITORE	CREDITO NON AMM. VOTO	VOTO FAVOREVOLE ESPRESSO	VOTO CONTRARIO ESPRESSO	MANGAZA DI VOTO-SILENZIO ASSENSO	TOTALE	NOTE
OCC-I Diritti del debitore	3.930,00					
Credem - n.2 prestiti garantiti MCC	24.239,76					
Avv. Giuseppe Giamporone	2.382,00					
Ass. di Cultura Tradiz. Giapp. - Aikikai d'Italia	23.490,94					
CLASSE 1 LENTI PREVIDENZIALI						
Riscossione Sicilia-INPS				335,16	335,16	
Cassa Naz.le Rag. e Comm. (contr. mora. sanz.)		76.540,57			76.540,57	
TOTALE CLASSE 1		76.540,57		335,16	76.875,73	
% VOTI CLASSE 1		99,96		0,44	100,00	
CLASSE 2 AGENZIA ENTRATE						
Agenzia delle Entrate non è città ruolo			22.471,37		22.471,37	
Riscossione Sicilia - Agenzia Entrate			329.666,77		329.666,77	
TOTALE CLASSE 2			349.138,14		349.138,14	
% VOTI CLASSE 2			100,00		100,00	
CLASSE 3 CHIROGRAFO AB ORIGINE E PRIV. DEGR.						
Riscossione Sicilia (imposte e tasse) TRIB. PA				4.514,08	4.514,08	
Riscossione Sicilia - Comune Pa - Polizia Munic.				2.018,42	2.018,42	
Regione Sicilia (bollauto) non è città ruolo				394,42	394,42	
Riscoss. Sicilia - Reg. Sicilia (bollo)				1.334,60	1.334,60	
Comune di Palermo (Taxi Studio)			9.569,90		9.569,90	
Cassa Naz.le Rag. e Comm. (spese legali)		735,71			735,71	
Riscossione Sicilia oneri riscossione				511,79	511,79	
Fidomepic n. 20220825168579		15.524,60			15.524,60	
Credem Fido		544,11			544,11	
OPPER 5505169110 d del 2022 PP				27.945,78	27.945,78	
Service CreditSpa (Servizio Elettrico Naz.)				1.129,78	1.129,78	
Credito Vake ilinas e ex MB CreditSolution				5.319,00	5.319,00	
TOTALE CLASSE 3		17.204,42	9.569,90	43.007,90	69.782,22	
% VOTI CLASSE 3		24,65	13,71	61,63	100,00	
TOTALE CREDITI AMMESSI AL VOTO		93.744,99	358.708,04	43.343,06	495.796,09	
% VOTI CREDITI AMMESSI		18,91	72,35	8,74	100,00	



rilevato che, sulla scorta dei dati appena esposti, nella fattispecie è stata raggiunta sia la maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto sia la maggioranza dei crediti in un maggior numero di classi (due su tre);

considerato, tuttavia, che la proposta concordataria non ha ottenuto la maggioranza complessiva dei crediti ammessi al voto, in conseguenza del diniego espresso dall'Agenzia delle Entrate, che da sola risulta creditrice per un importo ben superiore al 50% del totale;

osservato, a questo punto, che l'art. 80, comma 3, CCII dispone: *"Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"* (cd. *"cram down fiscale e contributivo"*).

rilevato che, nel caso in esame, la norma in questione è certamente suscettibile di applicazione, atteso che una eventuale adesione dell'amministrazione finanziaria dissenziente sarebbe stata decisiva per il raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, comma 1, CCII;

considerato che, in ordine al requisito della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, appaiono senz'altro condivisibili le seguenti considerazioni svolte dal commissario giudiziale nella citata relazione particolareggiata suppletiva (pagg. 11-12):

"Riepilogando, in un'alternativa liquidatoria, l'importo complessivo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, immobiliare e dall'acquisizione della quota reddito eccedente il fabbisogno e dalle utilità liquide ammonterebbe,



verosimilmente secondo quanto sopra esposto, a complessivi euro 93.177,95 così distinto:

- Euro [redacted] ricavato [redacted] in [redacted]
- Euro [redacted] ricavato beni [redacted] registrati
- Euro [redacted] ricavato beni [redacted]
- Euro [redacted] quota [redacted] x 3 anni
- Euro [redacted] disponibilità [redacted]

La predetta somma sarebbe sufficiente a coprire per intero le spese in prededuzione dell'Occ, il credito della banca/MCC, del legale e del creditore iscritto con ipoteca giudiziale. In favore degli Enti previdenziali residuerebbe l'importo di euro 33.555,35 che è notevolmente inferiore all'importo complessivamente offerto nella proposta di euro 52.327,59 (ivi inclusa la quota in chirografo delle spese legali).

Nulla per l'Erario, nulla per gli altri creditori privilegiati, Regione Sicilia e Comune di Palermo, e nulla per i chirografari, tutti creditori che invece nella proposta trovano una percentuale di soddisfazione.

Nella proposta di concordato in continuità la somma complessivamente offerta ai creditori ammonta ad euro 162.000,00 mentre nell'ipotesi di liquidazione controllata, volendo essere ottimisti, la somma da ripartire ammonterebbe ad euro 93.177,95.

È ragionevole ritenere che le somme che complessivamente si ricaverebbero dalla liquidazione non risulterebbero maggiori a quelle oggi proposte.

Per quanto esposto, pur nella consapevolezza dell'alea che accompagna ogni evento futuro, la proposta di concordato come da ultimo integrata del ricorrente appare in concreto essere più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria”;

rilevato, del resto, che la stessa Agenzia delle Entrate, nell'esprimere il proprio voto sfavorevole, ha fatto riferimento ad una “convenienza economica della presente proposta, rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio, [...] rilevabile solo in mero termine assoluto, considerando l'irrisorio soddisfacimento percentuale della pretesa erariale”;



considerato che, alla luce delle argomentazioni che precedono, va ravvisata la sussistenza delle condizioni per procedere all'omologazione del concordato minore proposto dal dott. Fulvio Gagliano;

evidenziato, da ultimo, che la somma prevista a titolo di compenso unitario spettante al professionista nominato dall'OCC e al commissario giudiziale dovrà essere versata sul conto corrente aperto per il fondo spese e rimanervi accantonata fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti), atteso che l'art. 81, comma 4, CCII dispone: *"Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*;

P.Q.M.

visti gli artt. 74-81 CCII;

OMOLOGA

il concordato minore proposto dal dott. Fulvio Gagliano, nato a Palermo il 23/09/1966 (cod. fisc. GGLFLV66P23G273J);

DISPONE

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

la somma prevista nel piano a titolo di compenso unitario spettante al professionista nominato dall'OCC e al commissario giudiziale venga versata sul conto corrente già aperto per il fondo spese e vi rimanga accantonata fino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

che il commissario giudiziale vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;



DISPONE

che il commissario giudiziale:

- a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che il commissario giudiziale curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del commissario giudiziale;

PONE

le spese del procedimento a carico del debitore;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore, al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi dott.ssa Francesca Gagliano, nonché al commissario giudiziale avv. Martina La Grassa.

Palermo, 18 marzo 2024

IL GIUDICE
Giuseppe Rini

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Giuseppe Rini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

